

# **STUDIO TARABIONO**

## **Tarabiono Elena**

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile  
Ordine Dottori Commerciali ed Esperti Contabili di Milano  
Studio in Ripa di Porta Ticinese 21, 20143 Milano  
Tel. 02-49755914 - [www.studiotarabiono.com](http://www.studiotarabiono.com)*

---

### **CIRCOLARE N. 1 DEL 9/01/2013**

La legge di stabilità (legge 228/2012) e il decreto Sviluppo-bis (Dl 179/2012 convertito in legge 221/2012) hanno apportato numerose novità in ambito iva; di seguito le più importanti

#### **NUMERAZIONE DELLE FATTURE (novità per tutti)**

Le fatture emesse devono avere numerazione univoca e pertanto si può optare per una numerazione continuativa anno dopo anno, oppure per una numerazione progressiva per ciascun anno e ciò sarà reso possibile inserendo mettendo l'anno vicino al numero di fattura (1/2013 o 2013/1)

#### **IVA PER CASSA (novità solo per chi intende applicare il regime)**

Il tetto per poter versare l'iva solo al momento dell'incasso è esteso ad una fatturazione annua inferiore a 2 milioni di euro. Ulteriore novità è la possibilità, per chi non opta per tale regime, di detrarsi l'iva del proprio fornitore immediatamente e non attendendo il saldo


#### **RESPONSABILITA' IVA APPALTI (novità solo per chi lavora in appalto / sub-appalto)**

E' prevista la responsabilità dell'appaltatore e la sanzionabilità del committente per il versamento all'Erario dell'Iva e dei contributi per i dipendenti dovuti dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto.

Si può essere esonerati da responsabilità solidale solo acquisendo la documentazione comprovante i versamenti effettuati oppure con asseverazione di un professionista abilitato / Caf o attraverso autocertificazione dell'appaltatore/subappaltatore

Si allegano altresì estratti dal sole 24 ore

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e dettagli maggiori



# Le principali modifiche

Le novità che scattano per l'Iva nel 2013



## FATTURA: OBBLIGHI E MODALITÀ DI EMISSIONE

L'obbligo di fatturazione è esteso alle operazioni (cessioni e prestazioni) fuori campo perché non territoriali effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea e cessioni di beni e prestazioni di servizi verso chiunque che si considerano effettuate fuori dalla Ue. Per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da un soggetto Ue, il cessionario/committente nazionale adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione in base agli articoli 46 e 47 del DL 331/93, ossia con l'integrazione della fattura e la doppia annotazione a debito e credito



## FATTURA: TEMPI E CONTENUTI

Per i servizi generici resi in ambito Ue e per quelli "resi a" o "ricevuti da" soggetti passivi extra Ue la fattura o l'autofattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione così come per le cessioni intracomunitarie di beni.

È obbligatorio indicare il numero di partita Iva del cessionario/committente, anche se non è debitore dell'imposta o il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione. La fattura può essere emessa anche con misuratori fiscali



## FATTURA: NUOVE TIPOLOGIE

Si può emettere una fattura semplificata per le operazioni fino a 100 euro. Il limite è elevabile a 400 euro o rimosso per taluni specifici settori. Nel documento si può indicare, al posto dei dati identificativi del destinatario, il solo codice fiscale o la partita Iva del medesimo, inoltre il corrispettivo può essere indicato comprensivo di Iva.

Per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura periodica entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni



## FATTURAZIONE ELETTRONICA

Modalità semplificate di emissione della fattura elettronica: oltre a firma elettronica qualificata o digitale o utilizzo di sistemi Edi, autenticità e integrità del documento possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione, collegando l'intero ciclo dell'ordine sino al pagamento.


Il ricorso a una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario. Sono sufficienti per un valido accordo sia accettazioni scritte, anche non formali, sia comportamenti concludenti come la contabilizzazione o il pagamento della fattura ricevuta



## IVA PER CASSA

Il tetto in volume d'affari che consente l'ingresso (e la permanenza) nel regime passa a due milioni di euro, da calcolare considerando tanto le operazioni che vengono assoggettate al regime dell'Iva per cassa quanto le escluse.

I cessionari o committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che liquidano l'Iva per cassa possono detrarre l'imposta afferente gli acquisti già al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora saldato, mentre gli operatori che hanno optato per il regime possono detrarre l'Iva subito in rivalsa solo previo pagamento del fornitore



## RESPONSABILITÀ IVA APPALTI

È prevista la responsabilità dell'appaltatore e la sanzionabilità del committente per il versamento all'Erario dell'Iva dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto.

La norma esclude tale responsabilità se l'appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali - scaduti alla data del pagamento del corrispettivo - sono stati correttamente eseguiti, documentazione che può consistere anche nella asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati o in una autocertificazione dell'appaltatore/subappaltatore



## DEPOSITI IVA

L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito, e le prestazioni di servizi sui beni in giacenza soddisfano il concetto civilistico di custodia. All'estrazione della merce dal deposito per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme in materia di autofatturazione, l'Iva si deve ritenere definitivamente assolta. Si tratta di una norma di interpretazione autentica quindi produce effetti anche sui contenziosi sorti anteriormente alla sua entrata in vigore



## OPERAZIONI ESENTI E ALIQUOTE

Le prestazioni di gestione individuale di portafoglio, in conformità con l'ordinamento comunitario, passano da non imponibili a operazioni soggette a Iva con aliquota ordinaria. Mentre le prestazioni socio-sanitarie educative e simili in favore di determinate categorie di soggetti, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 passeranno dall'aliquota Iva del 4% a quella del 10%



## L'APPLICAZIONE

### I contratti inclusi

La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore (prevista dall'articolo 35, comma 28, del DL 223/2006, come modificato dall'articolo 13-ter del DL 83/2012) si applica nei contratti di appalto e di subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti Iva e, in ogni caso, dai contribuenti Ires indicati dagli articoli 73 e 74 del Tuir (società, enti commerciali e non, e così via)

### Le esclusioni

Sono escluse dalla responsabilità solidale le stazioni appaltanti dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006)



## GLI ONERI

### Gli obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore, prima di versare il corrispettivo al subappaltatore, deve verificare che siano stati correttamente effettuati gli adempimenti per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dallo stesso subappaltatore. Per farlo, deve acquisire la documentazione idonea prevista dalla circolare delle Entrate n. 40/E/2012. Non ci sono limiti temporali per il regime di solidarietà, salvo l'ordinaria decadenza. Il pagamento può essere sospeso fino all'esibizione della documentazione da parte del subappaltatore

### Gli obblighi del committente

Il committente deve controllare gli adempimenti fiscali eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori



## GLI EFFETTI

### La responsabilità

In caso di mancata verifica, scatta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore: l'appaltatore risponde in solido, nel limite dell'ammontare del corrispettivo dovuto

### La notifica

Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore, sono notificati entro lo stesso termine anche all'appaltatore

### La mancata verifica

Per il committente che omette di verificare la correttezza degli adempimenti, scatta la sanzione amministrativa da 5mila a 200mila euro



## I DOCUMENTI

### La dichiarazione sostitutiva

Per provare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, si può presentare una dichiarazione sostitutiva che indichi:

- ⊕ il periodo in cui l'Iva per i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se è scaturito un versamento o se è stato applicato il regime dell'Iva per cassa o il *reverse charge*;
- ⊕ il periodo in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate (o compensate parzialmente o totalmente);
- ⊕ gli estremi del modello F24 relativo agli importi;
- ⊕ l'affermazione che gli oneri includono quelli riferiti al contratto d'appalto-subappalto

### L'asseverazione del professionista

Si può provare la regolarità dei versamenti fiscali anche ricorrendo all'attestazione dell'avvenuto adempimento di tali obblighi rilasciata con l'asseverazione di un professionista abilitato (consulente del lavoro, commercialista) o di un responsabile Caf imprese



## I PUNTI CRITICI

### Le forniture

Non è chiaro se nel meccanismo della solidarietà rientrano anche le «forniture» (articolo 35, comma 28-ter, DL 223/2006). Inoltre il testo non esclude i privati dall'applicazione della norma: ad esempio nell'ipotesi in cui nell'appalto intervenga anche un subappaltatore che stipula con l'appaltatore un contratto tra soggetti Iva

### I contratti tacitamente rinnovati

La circolare 40/E/2012 non ha chiarito quale sorte debbano seguire i pagamenti delle prestazioni correlate ai contratti di appalto stipulati in data anteriore all'11 agosto 2012 che sono stati rinnovati tacitamente, sebbene dovrebbero essere esclusi dalla norma in questione

### I redditi assimilati

È dubbia l'attrazione delle ritenute sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (come i compensi dei lavoratori a progetto occupati nell'ambito dell'appalto o del subappalto) nel vincolo solidaristico